

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 18 (DICHIOTTO) del mese di GIUGNO dell' anno 2007 (DUEMILASETTE) si è riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- 1) DAPPORTO ANNA MARIA - Presidente
- 2) BRUSCHINI MARIOLUIGI - Assessore
- 3) CAMPAGNOLI ARMANDO - Assessore
- 4) MANZINI PAOLA - Assessore
- 5) PERI ALFREDO - Assessore
- 6) RABBONI - Assessore
- 7) RONCHI ALBERTO - Assessore
- 8) ZANICHELLI LINO - Assessore

Presiede l'Assessore DAPPORTO ANNA MARIA
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO

OGGETTO: LR N. 17/91 ART. 26 - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE DI CUI AL DPR N. 128/59 E S.M.I.-

PROGR. N. 883/2007

Prot. n. (GBO/07/150070)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.P.R. 9 aprile 1959 n. 159 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- la L.R. 18 luglio 1991 n. 17 di "Disciplina delle attività estrattive" e s.m.i.;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 di "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i.;

Premesso:

- che la L.R. n. 3/99 ha completato il quadro delle deleghe agli Enti Locali nel settore estrattivo e minerario, conferendo alle Province le funzioni e i compiti in materia di polizia mineraria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 17/91, quelli relativi alle miniere di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. 112/98, nonché i provvedimenti e gli adempimenti relativi alle acque minerali di cui alla L.R. 32/88;
- che, dopo alcuni anni di esercizio di tali deleghe, si è ravvisata l'esigenza, sollecitata da più Province, di affrontare e risolvere in modo congiunto alcune problematiche riguardanti il settore della polizia mineraria, anche alla luce delle modifiche normative in merito succedutesi e della necessità di rivedere circolari regionali in materia, ormai obsolete;
- che a tale esigenza si è deciso di rispondere attraverso un coordinamento regionale, alla luce delle funzioni di raccordo e indirizzo in materia di attività estrattive che competono alla Regione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17/91;
- che con determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa Del Suolo e della Costa n. 9427 del 29 giugno 2006 e n. 11330 del 22 agosto 2006, è stato quindi costituito

un gruppo di lavoro temporaneo incaricato di ricercare e valutare gli orientamenti comuni e condivisi da assumere in materia di polizia mineraria ed acque minerali, propedeutici all'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento di valenza regionale;

Dato atto:

- che la L.R. n. 17/91, art. 21 commi 1, 2 e 3, aveva assegnato le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. n. 128/59 agli allora Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali (oggi Servizi Tecnici di Bacino), mentre aveva assegnato le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. n. 128/59 ai Servizi e Presidi delle Unità Sanitarie Locali, così come disciplinati dalla L.R. 22 ottobre 1979, n. 33 e dalla L.R. 7 settembre 1981, n. 33;
- che non sempre si presentava agevole l'individuazione della ripartizione dei compiti di vigilanza tra i Servizi e i Presidi interessati, per cui si era ritenuto opportuno analizzare le singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 128/59 e suddividere le competenze tra Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali e UU.SS.LL. in base alle finalità perseguite da ciascuna norma, attraverso la circolare regionale n. 1 del 16 dicembre 1991;
- che, comunque, non si era ritenuto di dover ripartire in modo netto tutte le funzioni, dato che all'epoca di emanazione della citata circolare i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali e le UU.SS.LL. erano emanazioni dello stesso Ente regionale e pertanto il compito della vigilanza circa il rispetto o l'applicazione di alcuni articoli del D.P.R. n. 128/59 era stato assegnato dalla citata circolare ad entrambe le strutture sopra citate;

Constatato:

- che le Province, nello svolgere i compiti e le funzioni di polizia mineraria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 17/91, loro delegati dall'art. 147 della L.R. n. 3/99, hanno riscontrato alcune difficoltà operative ed interpretative, in relazione ai contenuti della sopra citata circolare n. 1/91 ed anche alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute, specialmente per quanto riguarda le seguenti problematiche:
 - la titolarità del ruolo dell'ingegnere capo di cui all'art. 4 del D.P.R. 128/59, in quanto la L.R. 3/99 non ha effettuato specificatamente la delega di tale

ruolo e delle responsabilità ad esso connesse, per cui ogni Provincia ha provveduto ad assegnare in modo autonomo tale incombenza;

- la figura dell'agente accertatore in materia di polizia mineraria e il suo ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 128/59;
- le figure e i ruoli del direttore responsabile, del titolare/datore di lavoro e del sorvegliante, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 624/96;
- la durata della denuncia d'esercizio di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 128/59 e la procedura di sospensione dell'attività estrattiva di cui all'art. 18 della L.R. n. 17/91;

Considerato:

- che tali problematiche sono state sottoposte all'esame del gruppo di lavoro il quale, dopo un lungo e proficuo confronto, ha prodotto un documento nel quale le problematiche sopra citate hanno trovato una soluzione condivisa;
- che tale documento è stato predisposto anche con il contributo dell'Assessorato Politiche per la salute ed in particolare del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, per quanto riguarda il punto 1 dello stesso, relativo alle competenze degli enti interessati all'applicazione dei disposti del D.P.R. n. 128/59;
- che si ritiene di condividere le soluzioni e le interpretazioni individuate dal citato gruppo di lavoro nel documento predisposto e di farlo proprio, assumendolo come atto di indirizzo e coordinamento, giusto quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 17/91 e svolgendo in tal modo anche il compito di coordinamento assegnato alla Regione dallo stesso articolo;
- che l'atto di indirizzo e coordinamento, allegato alla presente delibera, viene emanato come strumento di riferimento e supporto per la soluzione di problematiche ricorrenti, al fine di indirizzare l'attività di vigilanza in materia di polizia mineraria svolta dalle Province e per orientare in modo omogeneo le modalità di attuazione di tale attività sul territorio regionale, ferma restando la completa autonomia delle Province nello svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esse delegati;

Visto quindi l'allegato 1 recante l'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. n. 128/59 e s.m.i";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente, Difesa del Suolo e della

Costa, Dott. Giuseppe Bortone ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile,

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. n. 128/59 e s.m.i", di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
3. di disporre che sia data comunicazione dei contenuti della deliberazione agli Enti interessati.

- - - - -

Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. n. 128/59 e s.m.i.

Premessa

Il D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee" ha modificato il D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave", cassando gli articoli legati all'igiene ed alla sicurezza del lavoro, in quanto fatti rientrare nel proprio corpus normativo, e aggiornandone altri, in relazione a leggi in materia nel contempo intervenute.

Nella Regione Emilia-Romagna, già prima dell'entrata in vigore del sopra citato D.Lgs. 624/96, la L. R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" aveva stabilito (art. 21, comma 4) che i "Servizi e Presidi delle Unità Sanitarie Locali" esercitassero "le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza del lavoro", disciplinate per il settore estrattivo dai D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 19 marzo 1956 n. 302 e n. 303 nonché dal D.P.R. 128/59, come specificato dal medesimo articolo.

Allo scopo di agevolare l'applicazione di tale norma, in data 16 dicembre 1991, la Regione aveva emanato una circolare "Sull'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128", la quale, oltre a fornire alcune indicazioni applicative e procedurali, suddivideva le funzioni di vigilanza dei singoli articoli del D.P.R. 128/59 tra gli allora competenti Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali e le UU.SS.LL territorialmente interessate.

Dato l'intreccio di due settori, minerario e della sicurezza e salute dei lavoratori, che nel D.P.R. 128/59 venivano trattati congiuntamente, e soprattutto dato che all'epoca i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali e le UU.SS.LL erano emanazioni dello stesso Ente regionale, non si era ritenuto di dover ripartire in modo netto tutte le funzioni e pertanto il compito della vigilanza circa il rispetto o l'applicazione di alcuni articoli era stato assegnato ad entrambe le strutture sopra citate.

La circolare inoltre poteva legittimamente disporre che, laddove le norme del D.P.R. fossero state rivolte sia a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e di terzi sia l'uso del territorio, le funzioni di vigilanza avrebbero

dovuto essere esercitate sia dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo sia dall'U.S.L., ciascuno curando l'applicazione degli aspetti di propria competenza ed assicurando il coordinamento delle rispettive attività. Tale situazione, che sembra non aver creato troppi problemi applicativi anche dopo l'emanazione del D.Lgs. 624/96, si è protratta fino all'entrata in vigore della L. R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", con la quale (art. 147, comma 1, lettera b) l'attività di vigilanza in materia di polizia mineraria è stata delegata alle Province.

Le Province, a seguito dell'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati in materia di polizia mineraria dal citato art. 147 della L. R. 3/99, hanno evidenziato alcune problematiche alle quali si vuole dare risposta con il presente atto.

1 - Competenza di applicazione del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128

Le deleghe alle Province effettuate dalla L.R. 3/99 in materia di polizia mineraria riguardano esclusivamente il DPR 128/59, così come modificato dal D.Lgs 624/1996; pertanto, stante la sua attuale formulazione nonché quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 21 della L.R. 17/91, il controllo circa l'applicazione e l'osservanza delle sue disposizioni spetta alle Province per gli aspetti propriamente tecnici e minerari, mentre le funzioni di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle cave e miniere spettano tuttora alle AUSL, come per altro già affermato dalla circolare 1/1991 del 16 dicembre 1991 e secondo le procedure ivi previste.

Tale integrazione di competenze era già prevista dall'art. 4 del DPR 128/1959 che dispone appunto che l'autorità di vigilanza competente provveda alle incombenze di carattere igienico - sanitario e di sicurezza, riferendosi oggi al Dipartimento di Sanità Pubblica (in particolare allo SPSAL) delle Aziende USL competenti per territorio provinciale.

Al fine di evitare sovrapposizione in merito alle competenze degli enti interessati in relazione alla verifica dell'applicazione dell'articolato del citato DPR 128/1959, si ritiene opportuno, anche in nome del principio di collaborazione e cooperazione tra gli enti, che le Province e le AUSL territorialmente competenti trovino modalità d'azione coordinate sul territorio.

Si ritiene altresì opportuno precisare che le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza dei lavoratori legate ai frantoi/impianti di 1^a lavorazione di cui al D. Lgs. 624/96, siano essi all'interno di perimetri di cava oppure esterni, rientrano tra quelle svolte dalle AUSL territorialmente competenti.

2 - La titolarità del ruolo dell'Ingegnere capo

Il D.P.R. 128/59 (art 4) individua nell'Ingegnere capo dell'allora competente Distretto minerario il responsabile di

ogni procedimento che trova le sue origini dall'applicazione del decreto stesso; la Regione Emilia-Romagna, a sua volta, con la L. R. n. 17/91 (art. 21) aveva assegnato tali funzioni al responsabile del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, che era la struttura di vigilanza preposta. Nella L.R. n. 3/99, con la quale è stata delegata l'attività di vigilanza in materia di polizia mineraria alle Province, non è stato espressamente individuato il titolare di tale ruolo, stante anche la differente statuizione degli Enti destinatari delle deleghe. Tuttavia si ritiene che il ruolo dell' Ingegnere Capo sia da attribuire univocamente alla figura titolare della struttura cui è stata assegnata l'attività di vigilanza in materia di polizia mineraria, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti provinciali.

Al fine di una maggiore trasparenza, si ritiene opportuno che l'atto della Provincia di allocazione delle competenze faccia anche questa precisazione.

Circa l'utilizzo della Polizia provinciale nelle funzioni e nei compiti di polizia mineraria, è opportuno distinguere due casistiche: si possono affidare ad essa solo funzioni di accertamento ed in questo caso la titolarità delle funzioni rimane al Servizio o Struttura cui è stata assegnata l'attività di vigilanza in materia di polizia mineraria, oppure si possono affidare tutte le mansioni relative all'attività di polizia mineraria ed in questo caso il corpo di Polizia provinciale avrà la piena titolarità ed il Capo della polizia rivestirà il ruolo di Ingegnere Capo.

3 - Agente accertatore in materia di polizia mineraria

Il ruolo di agente accertatore in materia di polizia mineraria deve essere assegnato con specifico atto e documentabile con apposito tesserino; per chi avesse già un ruolo di agente accertatore in materia diversa, la materia polizia mineraria deve essere espressamente aggiunta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 128/59 gli agenti accertatori, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad esso conferite, sono qualificati come ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Il citato art. 5 comma 2, fa riferimento alla figura del "perito"; oggi tale termine non va intesa come individuazione di una qualifica professionale precisa o come una figura dell'organigramma gerarchico dell'allora competente distretto minerario, oggi soppresso, ma va intesa come figura di funzionario appartenente alla struttura deputata allo svolgimento delle funzioni di polizia mineraria che presenta i requisiti tecnici e professionali per esercitare tali compiti. Considerato che l'agente accertatore svolge anche il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria, sarebbe opportuno che l'atto di investitura precisasse anche questo ruolo secondo le modalità previste dagli statuti provinciali.

4 - Titolare/datore di lavoro

La figura del titolare viene definita dall'art. 2 del D.Lgs. 624/96 come "l'imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava".

La figura del datore di lavoro viene invece definita dall'art. 2 del D.Lgs. 626/94 come "il soggetto titolare di rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo dell'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva (omissis) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa".

I citati D.Lgs. assegnano obblighi e adempimenti di tipo amministrativo a carico sia del titolare sia del datore di lavoro.

E' importante rilevare che quando queste due figure coincidono, laddove il titolare esegua i lavori estrattivi con lavoratori da lui direttamente dipendenti, le responsabilità di entrambe le figure vanno in capo ad un unico soggetto, non esistendo quindi distinzione tra titolare e datore del lavoro.

Nel caso in cui, nell'esecuzione dei lavori estrattivi, operino invece più imprese appaltatrici, la sicurezza e salute dei lavoratori sono a carico dei rispettivi datori di lavoro.

Gli obblighi del datore di lavoro sono principalmente quelli definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e dagli artt. 6, 7, 9 e 52 del D.Lgs. 624/96.

Gli obblighi ed i compiti del titolare sono quelli attribuiti all'imprenditore dal D.P.R. 128/59, come integrati ed aggiornati del D.Lgs. 624/96 e in particolare dagli artt. 9, 20 e 25.

5 - Sorvegliante

La figura di sorvegliante viene definita dall'art. 2 del D.Lgs. 624/96 come "persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori".

Tale figura, introdotta dal D. Lgs. 624/96, riassume in sé quei compiti di sorveglianza già attribuiti alle figure di "capo servizio" e "preposto" dal D.P.R. 128/59.

Tale figura dovrebbe essere unica per turno e per luogo di lavoro, al fine di individuare univocamente le responsabilità; tuttavia, in caso di cantieri complessi o molto vasti, sarebbe consigliabile la presenza di più sorveglianti per uno stesso luogo di lavoro, i cui compiti e le cui responsabilità dovranno essere però precisamente e formalmente individuate nel Documento di Sicurezza e Salute (DSS) di cui agli art. 6 e 9 del D.Lgs. 624/96.

Si ritiene altresì opportuna l'istituzione di un sistema di registrazione per le presenze dei sorveglianti nei vari turni di lavoro.

I compiti e gli obblighi del sorvegliante sono principalmente quelli individuati dall'art. 20 del D.Lgs. 624/96.

6 - Direttore Responsabile

Il direttore responsabile, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR 128/59 come sostituito dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 624/96, è la persona "in possesso della capacità e delle competenze necessarie, sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro".

L'art. 27 del D.P.R. 128/59 stabilisce inoltre che il direttore responsabile, per tutte le tipologie di attività estrattive, debba essere laureato in ingegneria o geologia e abilitato all'esercizio della professione; solo per i luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore può essere un diplomato universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse o geologia o un perito minerario industriale o equipollente.

Per chiarire definitivamente l'equipollenza dei vari diplomi universitari di cui devono essere in possesso i Direttori Responsabili, di seguito si specificano le tipologie abilitate, così come da nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 849 del 15 maggio 1997 e da parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 1 aprile 1998, ed alla luce delle modifiche normative introdotte dalla Legge 388/2000.

Ingegneria Ambiente - Risorse	
Ingegneria Chimica	ritenuti equipollenti al diploma universitario in Ingegneria Ambiente - Risorse dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 1 aprile 1998
Ingegneria delle Infrastrutture	
Ingegneria Elettrica	
Ingegneria Energetica	
Ingegneria Meccanica	
diploma di Perito Minerario Industriale	non esistono equipollenze, come comunicato dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l'Istruzione Tecnica - Div. VI° con nota 849 del 15 maggio 1997
Scienze Geologiche	ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della Legge 388/2000; non esistono equipollenze

L'art. 100 del citato D. Lgs 624/96 ha disposto infine che chi esercitava, all'atto dell'entrata in vigore del decreto stesso, le funzioni di direttore responsabile da almeno due anni potesse continuare ad esercitare tali funzioni nella stessa unità produttiva o in attività similari.

Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", individua al capo VIII la professione del geologo e l'art. 40, sezioni e titoli professioni, stabilisce che "nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; il medesimo articolo stabilisce altresì che agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo mentre agli iscritti nella

sezione B quello di geologo junior (ottenuto attraverso la laurea triennale). L'art. 41, che definisce le attività professionali (secondo comma, lettera m), stabilisce inoltre che gli iscritti nella sezione B possono esercitare la *funzione di direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti*, definizione da intendersi come riferita al numero di addetti citato all'art. 27 del D.P.R. 128/59.

Al direttore responsabile spetta "l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori", come specificato dall'art. 6, comma 2 del DPR 128/59, come sostituito dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 624/96, nonché di attuare il DSS o il DSS coordinato.

Al direttore responsabile non è richiesta una presenza costante sul luogo di lavoro, ma solamente una reperibilità; si fa presente che l'eventuale designazione di un vice-direttore non implica comunque alcun trasferimento di responsabilità.

I principali obblighi del direttore responsabile sono quelli indicati dall'art. 20 del D.Lgs 624/96.

7 - Denuncia d'esercizio

La lettera a) dell'art. 24 del D.P.R. 128/959, stabilisce che la denuncia di esercizio deve contenere "gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava": ciò fa ritenere che la stessa sia strettamente correlata all'autorizzazione e quindi la sua durata sia pari a quella dell'autorizzazione, ivi compresa l'eventuale proroga prevista dalla L.R. 17/91; ogni mutamento dell'autorizzazione comporta quindi necessariamente anche la presentazione di una nuova denuncia d'esercizio.

La denuncia d'esercizio deve essere inviata al Comune, in quanto Ente competente al rilascio dell'autorizzazione della cava e del rilascio della concessione mineraria e alla verifica del rispetto dei contenuti dell'autorizzazione/concessione stessa e di eventuali prescrizioni in essa contenute; la stessa denuncia d'esercizio deve essere inviata sia alla Provincia, per le incombenze legate ai controlli di polizia mineraria, sia all'AUSL territorialmente competente, per i controlli relativi alla sicurezza e all'igiene e dei lavoratori.

8 - Sospensione dell'attività estrattiva ex art. 18 LR 17/91

L'art. 18 della L. R. 17/91 regola la procedura di sospensione dell'attività estrattiva, legandola esclusivamente a temporanee condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione dell'attività estrattiva; la sospensione, come la revoca, deve essere disposta con provvedimento motivato del responsabile del procedimento. Si coglie l'occasione per rimarcare l'opportunità di trasmettere

copia del provvedimento per conoscenza alla Provincia e
all'AUSL territorialmente competenti.

L'ASSESSORE SEGRETARIO: ZANICHELLI LINO

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'